

Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

**Istituzione del Comitato Regionale di solidarieta' e partecipazione della Regione a Comitati di soccorso.**

(B.U. 3 febbraio 1982, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Interventi di soccorso)*

Il Consiglio Regionale puo' deliberare nell'ambito delle competenze regionali interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi.

Il Consiglio Regionale puo' estendere gli interventi di soccorso ad altre situazioni che importino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

**Art. 2.**

*(Limiti delle competenze regionali)*

Gli interventi regionali di cui all'articolo precedente devono essere assunti nel rispetto delle competenze dei Comuni ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In ogni caso gli interventi regionali si svolgono nel rispetto delle funzioni di organizzazione, di direzione e di coordinamento del Ministro per l'interno e delle funzioni del Comitato Regionale per la protezione civile, previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

**Art. 3.**

*(Comitato Regionale di solidarieta')*

Gli interventi di soccorso di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Comitato Regionale di solidarieta'.

Il Comitato Regionale di solidarieta' dura in carica la intera legislatura ed e' composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare e da un rappresentante della Giunta Regionale.

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio Regionale e si avvale delle strutture regionali e di quelle eventualmente messe a disposizione dagli Enti locali o da altri soggetti.

Per quanto non disposto dalla presente legge, al Comitato si applicano le norme previste dal Regolamento del Consiglio Regionale per le Commissioni consiliari permanenti.

#### Art. 4.

##### *(Altre funzioni del Comitato Regionale di solidarieta')*

Oltre alle funzioni di cui all'articolo precedente, il Comitato Regionale di solidarieta':

a) promuove pubbliche sottoscrizioni di denaro da fare affluire al capitolo di bilancio di cui al successivo articolo 6, nonche' la raccolta di beni e servizi da destinare, attraverso la Regione, agli interventi di soccorso;

b) indica le destinazioni del denaro, dei beni e dei servizi che Enti e privati mettono comunque a disposizione per soccorrere le popolazioni colpite;

c) avanza proposte circa la destinazione del residuo dopo l'utilizzo ai sensi dei commi precedenti.

Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale in occasione della discussione del bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.

La Giunta Regionale adotta i provvedimenti opportuni per l'attuazione delle proposte del Comitato Regionale di solidarieta'.

#### Art. 5.

##### *(Partecipazione a Comitati di soccorso o di beneficenza)*

Il Comitato Regionale di solidarieta' propone altresì alla Regione la partecipazione a Comitati di soccorso o beneficenza ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, costituiti per i fini di cui all'articolo 1 e che si impegnino a fornire alla Regione un rendiconto annuale della propria attivita'.

La partecipazione ed il relativo onere finanziario sono deliberati dal Consiglio Regionale con la maggioranza di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Norma finanziaria)*

Per l'attuazione della presente legge e' istituito un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale denominato " Interventi regionali di soccorso".

Nello stato di previsione dell'entrata e' corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione al quale affluiscono anche le sottoscrizioni di cui all'articolo 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 gennaio 1982

Ezio Enrietti

